

N. .../2014 REG.PROV.CAU.  
N. .../2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale ... del 2014, proposto da:

Soc. ... , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro D'Andria, con domicilio eletto presso **Studio Legale Dandria** in Roma, piazza del Popolo,18;

*contro*

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato n. ... del ... 2014, notificato a ... il ... 2014, con cui l'Autorità ha sanzionato ... per aver posto in essere due distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli **articoli 20, 21 e 22 del D.Lgsv. 6 settembre 2005 n. 206** recante il Codice del Consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003 , n. 229 (Codice del

Consumo), irrogando due sanzioni amministrative pecuniarie pari, rispettivamente, a 1.000 euro e a 1.000 euro, per complessivi 2.000 euro;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, compreso il provvedimento dell'Autorità di rigetto dell'istanza di riduzione della sanzione del 12/05/2014, prot. (

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/05/2014 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, che in punto di fumus boni juris non appare dubbia l'esistenza e rilevanza dei comportamenti, lesivi per i consumatori, sanzionati dall'Autorità;

Rilevato che le ulteriori questioni concernenti l'appropriatezza della sanzione inflitta rispetto ai comportamenti censurati necessiteranno di un ulteriore approfondimento nella fase di merito;

Ritenuto, quanto al profilo del danno temuto, che il bilanciamento con il contrapposto interesse pubblico alla effettività della deterrenza rispetto a comportamenti sleali verso i consumatori possa condurre all'accoglimento della domanda cautelare limitatamente alla metà dell'importo della sanzione fino all'esame di merito, che viene fin d'ora fissato alla pubblica udienza del

2015;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Accoglie in parte la domanda cautelare in epigrafe, limitatamente alla metà dell'importo della sanzione disposta dal provvedimento impugnato.

Fissa la trattazione di merito alla pubblica udienza del 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il /11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)